

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2012)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1967

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo alle assegnazioni di lire 300.000.000 al capitolo 1181 « Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali, eccetera », di lire 100.000.000 al capitolo 2481 « Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, eccetera » e di lire 200.000.000 al capitolo 2487 « Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, eccetera », dello stato

di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, per provvedere ad indifferibili interventi.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, concernente il prelevamento di lire 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 6 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato il prelevamento di lire 600.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del Ministero dell'interno, per il detto anno finanziario:

Cap. n. 1181. — Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Province per eventi eccezionali, ecc.	L. 300.000.000
Cap. n. 2481. — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, ecc. »	100.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	» 200.000.000
	<hr/>
	L. 600.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE